

Avv. GRAZIANGELA BERLOCCO
Via G. Tritto, 5
70022 ALTAMURA (BA)
P.IVA 06713410725
C.F.: BRL GZN 79T51 A225Y

Sentenza n. 1175/2019 pubbl. il 14/03/20
RG n. 16287/20




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in persona dell'Avv. Lagioia Giuseppe, Giudice Onorario in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 14 marzo 2019, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 16287 dell'anno 2011

TRA

 (C.F.: ...), elettivamente domiciliata in Altamura presso lo studio dell'Avv. Berlocco Graziangela, che la rappresenta e difende

- RICORRENTE -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F.: 80255230585) e **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti elettivamente domiciliati in Bari presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che li rappresenta e difende

- RESISTENTI -

Conclusioni come da verbali e atti di causa.


- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -



Con ricorso depositato il 16 novembre 2011 presso la Cancelleria di questo Ufficio, esponeva di aver lavorato alle dipendenze del M.I.U.R. in qualità di docente di scuola secondaria, classe di concorso A346 (inglese), in virtù di incarichi annuali conferiti con contratti individuali di lavoro a tempo determinato. In particolare nell'anno scolastico 2005/2006 dal 29 ottobre 2005 al 30 giugno 2006 presso il Liceo Scientifico ..., nell'anno scolastico 2006/2007 dal 2 settembre 2006 al 30 giugno 2007 presso il Liceo Scientifico ..., nell'anno scolastico 2007/2008 dal 6 settembre 2007 al 30 giugno 2009 presso l'Istituto Professionale ..., nell'anno scolastico 2008/2009 dall'undici settembre 2008 al 30 giugno 2009 presso l'Istituto d'Arte ..., nell'anno scolastico 2009/2010 dal 14 settembre 2009 al 30 giugno 2010 presso l'Istituto Professionale ..., nell'anno scolastico 2010/2011 dal 16 settembre 2010 al 30 giugno 2011 il Liceo Scientifico ...

Ed invero, come già detto, l'importo in questione va erogato a titolo risarcitorio, parametrato alle differenze retributive annualmente determinate a far tempo dall'astratto riconoscimento dell'anzianità lavorativa, non trattandosi di voce retributiva e, pertanto, non rientrante nella fattispecie di cui all'art. 2948 c.c..

Le spese di lite seguono la soccombenza della Amministrazione convenuta e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi dell'art. 5, sesto comma, D.M. 55/2014 in base allo scaglione valoriale compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, applicando *ex* art. 4, primo comma, D.M. cit. una diminuzione pari al 70% per la fase istruttorie e/o di trattazione e pari al 50% per ciascuna delle restanti fasi al fine di ricondurre gli importi liquidati entro limiti di equità e ragionevolezza

P. Q. M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da  nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, così provvede:

- 1) dichiara la inammissibilità della domanda di conversione;
- 2) accoglie la domanda risarcitoria della ricorrente per i contratti a termine stipulati con la Amministrazione resistente che hanno superato il tetto dei trentasei mesi e, per l'effetto, condanna il Ministero resistente al pagamento in favore di  a titolo di risarcimento del danno derivante dall'espletamento di attività lavorativa in violazione di disposizioni imperative, dell'importo in linea capitale pari ad euro 250,00 per ogni mese relativo al periodo di occupazione con contratti a termine e con decorrenza dalla data del superamento del termine di trentasei mesi, oltre accessori come in motivazione;
- 3) rigetta ogni altra domanda;
- 4) condanna la parte convenuta alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro , oltre accessori come per legge.

Così deciso in Bari, il 14 marzo 2019.

IL G.O.T.

Avv. Giuseppe Lagioia